



COMUNE DI CONCESIO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE

APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI:

- **Convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione.**
- **Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.**

Approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____

SOMMARIO

Capo I.....	3
Generalità.....	3
Art. 1.....	3
Capo II.....	3
Applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 4 del Testo Coordinato.....	3
Art. 2.....	3
Art. 3.....	3
Art. 4.....	3
Art. 5.....	3
Capo III.....	4
Adempimenti di cui all'art. 12 del Testo Coordinato.....	4
Art. 6.....	4
Art. 7.....	4
Art. 8.....	4
Art. 9.....	4
Art. 10.....	4
Art. 11.....	4
Art. 12.....	5
Art. 13.....	5
Art. 14.....	5
APPENDICE RIFERIMENTI NORMATIVI:.....	6

Capo I Generalità

Art. 1

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di applicazione delle norme in materia di:

- a. Convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione;
- b. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.

di cui al D.L. 12.09.2014 N. 132, convertito con modificazioni nella Legge 10.11.2014 n. 162, artt. 6 e 12;

Ai fini del presente regolamento:

- c. per Legge si intende la legge 11.11.1981, n. 689;
- d. per testo coordinato si intende il D.L. 12.09.2014 N. 132, convertito con modificazioni nella Legge 10.11.2014 n. 162, articoli 6 e 12.

Capo II

Applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 4 del Testo Coordinato

Art. 2

La violazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, terzo periodo del Testo Coordinato è contestata dall'Ufficiale dello Stato Civile all'avvocato, ai sensi dell'art. 14 della Legge, mediante verbale di accertamento conforme al fac-simile allegato E) al presente Regolamento. Ove possibile la violazione sarà contestata immediatamente, mediante consegna a mani del trasgressore di copia del verbale suddetto; in caso non sia possibile la contestazione immediata, il verbale stesso sarà notificato al trasgressore nei modi previsti dal Codice di Procedura Civile agli artt. 137 e seguenti, con addebito delle eventuali spese di notifica al trasgressore stesso.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 16 della Legge, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 3.333,33 pari ad un terzo del massimo edittale, in caso di pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla consegna o notifica del verbale di cui al precedente art. 2.

Art.4

Qualora il trasgressore non acceda al pagamento in misura ridotta, si applica quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della Legge.

L'Autorità cui va effettuato il rapporto ai sensi del citato art. 17 è individuata nel Prefetto. Con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge, l'Autorità competente, qualora non ritenga di dover procedere ad archiviazione degli atti, stabilisce l'importo della sanzione da applicarsi commisurandola alla gravità della violazione accertata.

Art. 5

In materia di opposizioni all'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge, si applica quanto previsto dall'art. 22 della Legge medesima.

Capo III

Adempimenti di cui all'art. 12 del Testo Coordinato

Art. 6

L'Ufficio di Stato Civile è competente per la gestione degli appuntamenti, dello scadenziario, degli avvisi e degli adempimenti in generale conseguenti all'art. 12 del Testo Coordinato.

Art. 7

Le competenze del Sindaco in materia di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio sono estese ai dipendenti comunali già titolari di delega generale all'esercizio di tutte le funzioni dello Stato Civile.

I dipendenti muniti di sola delega parziale non possono esercitare le competenze di cui al presente articolo.

Art. 8

Al fine di una adeguata gestione dei procedimenti, le parti interessate concordano preventivamente un appuntamento con l'Ufficio competente mediante modulo di prenotazione conforme al modello allegato A) al presente Regolamento.

Art. 9

La dichiarazione delle parti in ordine alla volontà di separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate, ovvero di modificare le condizioni di separazione o di divorzio è ricevuta mediante dichiarazione conforme al modello allegato A), stesura dell'atto nella data stabilita di comparizione dei coniugi, nella parte II C dei registri di matrimonio in conformità alla formula 121-ter - quater - septies del formulario approvato con D.M. 5.04.2002 come integrato dal D.M. 9.12.2014. Preliminarmente o successivamente alla ricezione di tale dichiarazione l'Ufficiale dello Stato Civile, potrà svolgere gli accertamenti che ritenga necessari su quanto dichiarato dalle parti in merito alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 12 del testo Coordinato, secondo le modalità di cui all'art. 43 e seguenti del D.P.R. N. 445/2000, senza aggravio di procedimento per le parti richiedenti.

Art. 10

Ai fini di quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'art. 12, comma 3, del Testo Coordinato, l'Ufficiale dello Stato Civile, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 9 comunica la data in cui le parti interessate dovranno comparire per la conferma dell'accordo. La comunicazione viene effettuata in forma scritta e mediante modulo allegato C) al presente Regolamento, evidenziando la condizione per cui in caso di mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo nel termine fissato, l'accordo stesso sarà da considerarsi privo di effetti. Copia del suddetto modulo sarà trattenuto agli atti previa sottoscrizione "per presa visione e accettazione" da parte degli interessati.

Art. 11

A seguito della tempestiva presentazione delle parti per la conferma dell'accordo, l'Ufficiale di Stato Civile procede alla formazione mediante stesura di ulteriore atto nella parte II C dei registri di matrimonio ed ai successivi adempimenti come prescritti dall'art. 5 del Testo Coordinato, utilizzando allo scopo la formula 121 - quinquies del formulario approvato con D.M. 5.04.2002 come integrato dal D.M. 9.12.2014.

Art. 12

Qualora le parti non si presentino tempestivamente né forniscano giustificato motivo per la loro assenza o chiedano un rinvio concordando una nuova data, l'Ufficiale dello Stato Civile accerta formalmente la nullità dell'atto a suo tempo ricevuto ed in attesa di conferma, mediante la formula 121 sexies del formulario approvato con D.M. 5.04.2002 come integrato dal D.M. 9.12.2014.

Art. 13

Il diritto fisso di cui all'art. 12, comma 6, del Testo Coordinato, è commisurato al costo della marca da bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'art. 4 della tab. all. A del D.P.R. 642/1972 come stabilito con delibera di giunta n. 161 del 03.12.2014

Il diritto è riscosso in contanti in occasione della ricezione dell'atto di cui al precedente art. 9. Dell'avvenuta riscossione sarà dato atto con ricevuta conforme al modello allegato D) al presente Regolamento.

Art. 14

Il diritto fisso di cui al precedente art. 13 è rendicontato unitamente ai diritti di segreteria/bolli riscossi dall'Ufficio demografico.

APPENDICE RIFERIMENTI NORMATIVI:

Testo Coordinato del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" con la Legge di conversione 10/11/2014, n. 162 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014.

Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1). La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2, lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2). In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

3). L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4). All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5). Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio";

b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio".

Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.

1). I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2). Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

3). L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

4). All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

5). Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera: «d-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

6). Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7). Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Legge 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 13 - 18 e art. 22)

Art. 13

Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14

Contestazione e notificazione

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 15

...(omissis)...

Art. 16

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Postcert o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 17 **Obbligo del rapporto**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma del precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 18 **Ordinanza-ingiunzione**

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del

pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

...(omissis)...

Art. 22 **Opposizione all'ordinanza-ingiunzione**

Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.